



SENT. 293/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59685** del registro di segreteria proposto da **INPS**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in

persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

contro

	2	SENT. 293/2024
	OMISSIS, nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Malavolta e Lara Lucarelli con domicilio digitale agli indirizzi pec massimiliano.malavolta@ordineavvmodena.it e lara.lucarelli@ordineavvmodena.it	
	avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna 290/2021/M, depositata in data 23 luglio 2021.	
	Esaminati l’atto di appello e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024, con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani il magistrato relatore Daniela Acanfora, l’avv. Giuseppina Giannico per l’INPS e l’avv. Lara Lucarelli per il sig. OMISSIS.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale regionale ha accolto il ricorso promosso dall’appellato, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 24 marzo 2010, con un’anzianità utile, alla data del 31 dicembre 1995, di anni 19, mesi 5 e giorni 21 e complessiva di 22 anni e 27 giorni, (come si evince dalla determinazione dell’INPS di Modena di liquidazione del trattamento pensionistico ordinario diretto di inabilità -atto n.MO12010386278) riconoscendogli <i>“il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995”</i> ; ha inoltre condannato l’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche <i>“per i ratei</i>	

non prescritti”, maggiorati degli accessori di legge in applicazione del principio del c.d. “*cumulo parziale*” ai sensi dell’art.167 c.g.c.

L’INPS si è costituito nel giudizio di primo grado chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto giuridicamente infondato, evidenziando che, essendo il ricorrente in possesso di una anzianità, alla data del 31 dicembre 1995, superiore a 18 anni, la pensione è stata liquidata con il sistema retributivo; in via gradata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati.

Avverso la decisione di prime cure ha quindi interposto gravame l’INPS, con atto notificato, in data 25 gennaio 2022 e depositato in data 27 gennaio 2022, deducendo i seguenti motivi:

1.Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

L’Istituto previdenziale fa presente che nel caso di specie la pensione dell’appellato è stata liquidata con il sistema retributivo c.d. “puro”, quindi senza distinzione in quota di pensione A e quota di pensione B, come risulta dal chiaro tenore letterale del provvedimento di liquidazione della pensione, con allegato prospetto di calcolo, versato agli atti del giudizio di primo grado (allegato alla memoria di costituzione in giudizio dell’INPS) da cui risulta che il sig. OMISSIS vantava, già al 31 dicembre 1992, anni 16 (e giorni 27) di anzianità.

Ne consegue, secondo quanto dedotto dall’appellante, che l’aliquota del 44%, spettante, ai sensi dell’art.54 del d.P.R.n.1092/1973 non rileva, in quanto inglobata nella maggiore aliquota spettante per la totalità degli anni di

contribuzione (78,83 %).

2. Violazione dell'art.101 comma 3 del codice di giustizia contabile e dell'art.112 del codice di procedura civile -omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto

In via meramente subordinata, osserva che il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di prescrizione sui ratei percepiti dal pensionato fino al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso di primo grado (11 novembre 2020).

Il sig. OMISSIS si è costituito in giudizio, col patrocinio degli avv.ti Massimiliano Malavolta e Lara Lucarelli depositando una memoria in data 1° ottobre 2024 in cui contesta anzitutto il primo motivo di gravame rilevando che è destituito di fondamento sia fattuale che giuridico in quanto alla data del 31 dicembre 1995 *“non aveva maturato 19 anni e otto mesi di anzianità effettivi, bensì aveva maturato (dal 6.7.1979) appena 16 anni ed alcuni mesi”* per cui del tutto correttamente il giudice delle pensioni ha applicato, essendo la pensione stata liquidata con il sistema misto, i principi fissati dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/QM/2021.

Con riferimento al secondo motivo fa presente che: aveva notificato in data 28 giugno 2019 atto di diffida e messa in mora, respinto dall'INPS con provvedimento del 18 settembre 2020; l'INPS non aveva sollevato l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici arretrati ma si era soltanto limitato a formulare una mera domanda subordinata; la sentenza gravata in dispositivo condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze pensionistiche arretrate per i *“ratei non prescritti”*, debitamente maggiorate.

In conclusione, il sig. OMISSIS chiede che il gravame venga respinto e

l'Istituto previdenziale condannato alle spese del doppio grado di giudizio.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Giannico per l'INPS e l'avv. Lucarelli per l'appellato si sono integralmente riportate agli scritti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

La causa è passata, quindi, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di gravame è fondato e va accolto.

L'art.1, comma 12, della legge n.335/1995 dispone che , per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive, calcolato secondo il sistema contributivo.

Invece la predetta legge 335 del 1995 ha previsto, al successivo comma 13 dell'art.1, che *“Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”*

Tanto premesso, il giudice di prime cure nella parte in fatto (pag.2) ha indicato con assoluta esattezza sia la data di decorrenza della pensione (*“dal 24.03.2010”*) che il servizio utile alla data del 31 dicembre 1995 (*“di 19 anni e 8 mesi”*) con riferimento alla posizione pensionistica del sig. OMISSIS.

Va pertanto considerato un mero refuso - stante la corretta intestazione della decisione - il nome indicato nella stessa a pag.2, terzo rigo, “OMISSIS”, che quindi va corretto con “OMISSIS”.

Tuttavia, pur avendo indicato con esattezza l’anzianità utile maturata dal sig. OMISSIS alla data del 31 dicembre 1995, il giudice di prime cure gli ha poi erroneamente riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in questione partendo dall’erroneo presupposto che fosse stato liquidato con il sistema misto. Peraltro, nella nota con cui era stato trasmesso il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico ordinario diretto di inabilità, era stato espressamente precisato che il sistema applicato era quello “*Retributivo*”.

Il giudice delle pensioni ha quindi, del tutto erroneamente accolto parzialmente la pretesa pensionistica all’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% in luogo di quella del 35% applicando i principi fissati dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, con il conseguente riconoscimento dell’aliquota annua del 2,44% applicata alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995, senza considerare le effettive aliquote applicate alle anzianità maturate secondo il sistema retributivo, chiaramente evincibili dalla documentazione amministrativa acquisita agli atti di causa.

Del tutto infondata, quindi, è la difesa dell’appellato che in fatto parte dell’erroneo presupposto di una anzianità al 31 dicembre 1995 di “*16 anni ed alcuni mesi*” (pag.7 memoria), dal momento che il quadro 1- “servizio utile ai fini del diritto” riporta il “*totale servizi fino al 31/12/1994*“ in anni 18, mesi 5 e giorni 21, comprensivo della maggiorazione di 1/5 spettante per legge, (art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284), presumibilmente non

	7	SENT. 293/2024
	considerata nel calcolo dall'appellato con riferimento alla data	
	dell'arruolamento (6 luglio 1979).	
	L'appello merita, quindi, di essere accolto (<i>in terminis</i> , Sez. II app.	
	nn.89/2024, 382/2023, 405/2022, 310/2022, 110/2022, 482/2021, 99/2021) e,	
	per l'effetto, in integrale riforma della sentenza, dichiara che il sig. OMISSIS	
	non ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con	
	l'applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo,	
	dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato	
	sino al 31 dicembre 1995.	
	Resta assorbito l'esame del secondo motivo di gravame concernente la	
	questione prescrizione dei ratei pensionistici arretrati in quanto ovviamente	
	non spettanti.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate,	
	in favore dell'INPS, in complessivi euro 800,00.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , accoglie l'appello e per	
	l'effetto, in integrale riforma della sentenza, dichiara che il sig. OMISSIS,	
	non ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con	
	l'applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo,	
	dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato	
	sino al 31.12.1995.	
	Condanna l'appellato alle spese di lite, in favore dell'INPS, liquidate in	
	complessivi euro 800,00 (ottocento/00).	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.	

	8	SENT. 293/2024	
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 05 DICEMBRE 2024		
	p.Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 05 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		

